

COMUNE DI BAUNEI

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01 - PRINCIPI FONDAMENTALI.

01. IL COMUNE DI BAUNEI ESERCITA E REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA CON IL PRESENTE STATUTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA E TUTELA LA COMUNITA' DI BAUNEI, NE CURA TUTTI GLI INTERESSI, NE PROMUOVE LO SVILUPPO ISPIRANDOSI AI VALORI DELLA GIUSTIZIA SOCIALE E DELLA DEMOCRAZIA E PERSEGUE IL BENE FONDAMENTALE DELLA PACE QUALE GARANZIA DI CRESCITA DELLA COMUNITA'.

03. IL COMUNE SI IMPEGNA ALLA TUTELA DEI VALORI SOCIALI AI CUI LA COMUNITA' E' ESPRESSIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI VALORI DELLA PERSONA UMANA, DELLA FAMIGLIA, DELLA VITA IN OGNI SUA FORMA, DELLA SOLIDARIETA' E DI OGNI FORMA DI ASSOCIAZIONE E DI VOLONTARIATO PER UNA PIU' COMPIUTA FORMAZIONE DEI CITTADINI, IMPEGNANDOSI ALTRESI' A GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI ALLA VITA DELL'ENTE.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA A SALVAGUARDARE E TUTELARE IL PROPRIO TERRITORIO, IL PATRIMONIO AMBIENTALE E ARCHEOLOGICO QUALE BENE DELLA COMUNITA' GARANTENDONE L'INTEGRITA' E LA CORRETTA UTILIZZAZIONE.

05. IL COMUNE SI IMPEGNA A VALORIZZARE LE RISORSE DELLA COMUNITA' LOCALE, PROMUOVENDONE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, ED OFFRENDO A TAL FINE AI GIOVANI IDONEA OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DELLE PROPRIE CAPACITA' LAVORATIVE.

06. IL COMUNE FAVORISCE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO CON ALTRE COMUNITA' LOCALI, ANCHE DI ALTRE NAZIONI NEI LIMITI E NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI. TALI RAPPORTI POSSONO ESPRIMERSI ANCHE ATTRAVERSO LA FORMA DEL GEMELLAGGIO.

07. IL COMUNE PERSEGUE LA SALVAGUARDIA, LA VALORIZZAZIONE, LA TUTELA DEI BENI CULTURALI, ARTISTICI E STORICI QUALI SEGNI VISIBILI DEL CAMMINO COMPIUTO NEL TEMPO DALLA COMUNITA' DI BAUNEI, E PROMUOVE LA TRADIZIONE ETNICA, LINGUISTICA ED ETICA LOCALE QUALE MANIFESTAZIONE PECULIARE DELLA SARDITA'.

08. IL COMUNE, NEL QUADRO COMPLESSIVO DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLE COMUNITA' LOCALI, PROVVEDE ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO PUBBLICO DI BIBLIOTECA, QUALE SERVIZIO INDISPENSABILE PER:

A) GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ATTUANDO IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DEL PROPRIO OPERATA;

B) METTERE A DISPOSIZIONE DI TUTTI LE TESTIMONIANZE DEL PENSIERO DELL'UOMO;

C) DOCUMENTARE, CONSERVARE E VALORIZZARE LA MEMORIA STORICA ED IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA COMUNITA'. IL COMUNE, PER LE FINALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO DI BIBLIOTECA, PROMUOVE ED ATTUA A DIVERSI LIVELLI FORME E STRUMENTI DI COOPERAZIONE, IN ACCORDO CON GLI ALTRI COMUNI, LA COMUNITA' MONTANA E LA PROVINCIA, SULLA BASE DELLE NORME REGIONALI.

ART. 02 - PROGRAMMAZIONE.

01. IL COMUNE, NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA', PRIVILEGIA IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE; PERSEGUE IL RACCORDO FRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI, DELLA PROVINCIA, DELLO STATO E DELLA CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE.

ART. 03 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE.

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEL SUO TERRITORIO, COME INDICATO CON APPOSITO TRATTEGGIO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NELL'AGGREGATO URBANO DI BAUNEI, NELLA VIA SAN NICOLO', N. 02 .

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E LE COMMISSIONI POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

04. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEL COMUNE E DELLA BORGATA O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE PREVIO REFERENDUM.

ART. 04 - ALBO PRETORIO.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACOLTA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 05 - STEMMA E GONFALONE.

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL "COMUNE DI BAUNEI" E CON IL PROPRIO STEMMA, STORICAMENTE RICONOSCIUTO DALLA COMUNITA', E DI CUI AL BOZZETTO ALLEGATO AL PRESENTE STATUTO.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE, NELLA FOGGIA STORICAMENTE RICONOSCIUTA DALLA COMUNITA' E DI CUI AL BOZZETTO ALLEGATO AL PRESENTE STATUTO.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DEL GONFALONE E DEL SIGILLO PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 06 - ORGANI.

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 07 - CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 08 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 09 - SESSIONI E CONVOCAZIONI.

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. IL CONSIGLIO ANCHE NEL CASO DI DIMISSIONI SIA DEL SINDACO CHE DELLA GIUNTA E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

04. NEL CASO DI RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL TERZO COMMA SONO ASSOLTI DALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 10 - COMMISSIONI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITATE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI

SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI.

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO L'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE 01 ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

ART. 12 - IL CONSIGLIERE COMUNALE.

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 13

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 14 - POTERI DEL CONSIGLIERE.

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 15 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE.

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 16 - CONSIGLIERE ANZIANO.

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE HA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

ART. 17

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, INDICANDONE IL CAPO-GRUPPO.

02. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA', E NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPI-GRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 18 - GIUNTA COMUNALE.

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 19 - ELEZIONE E PREROGATIVE.

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO

AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI CASI DI DIMISSIONE SINGOLA, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 20 - COMPOSIZIONE.

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI SERVIZI COMUNALI INDIVIDUATI PER SETTORI OMOGENEI PER DELEGA DEL SINDACO.

03. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI, IN NUMERO NON SUPERIORE A DUE, ANCHE CITTADINI RESIDENTI DA ALMENO DUE ANNI, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, MA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' DI CONSIGLIERE.

ART. 21 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 22 - ATTRIBUZIONI.

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE LA ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

- D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
 - E) DISPONE LA MODIFICA DELLE TARIFFE GIA' DISCIPLINATE DAL CONSIGLIO;
 - F) NOMINA LE COMMISSIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ESCLUSE LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI LA CUI NOMINA E' DI COMPETENZA CONSILIARE ED I RAPPRESENTANTI DI STRETTA COMPETENZA CONSILIARE;
 - G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
 - H) DISPONE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE IN CONFORMITA' AI CRITERI GENERALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON APPOSITO REGOLAMENTO;
 - I) DISPONE L'ACCETTAZIONE DI LASCITI E DONAZIONI;
 - L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
 - M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROVVEDIMENTO;
 - N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE O STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
 - O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
 - P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO TRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
 - B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
 - C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO, IL REVISORE.

ART. 23 - DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

- 01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.
- 02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, CON VOTAZIONE PALESE. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.
- 03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE

DELL' ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA". LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE E ALLE STESSE PARTECIPA IL SOLO SEGRETARIO COMUNALE.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO FIRMATI DAL SINDACO O SUO SOSTITUITO E DAL SEGRETARIO.

ART. 24 - IL SINDACO.

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ESECUZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE.

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' POLITICO - AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

C) COORDINA L' ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

E) HA FACOLTA' DI DELEGA;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

G) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;

L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA,

NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI SENTITI LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;

R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI;

T) SI AVVALE DELLA CONSULENZA TECNICA DI PROFESSIONISTI, CON I QUALI POTRA' STIPULARE CONVENZIONI, PER OGNI QUESTIONE LEGALE CHE INTERESSERA' L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

ART. 26 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.

ART. 27 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE.

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE NEL TERMINE DI 20 GIORNI;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI;

F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 28 - IL VICE-SINDACO.

01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.
03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 29 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE.

01. L' ATTIVITA' GESTIONALE DELL' ENTE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI, DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L' OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI.

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L' ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.
02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:
 - A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
 - B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
 - C) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
 - D) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
 - E) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
 - F) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELLA EFFICIENZA DELL' ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
 - G) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLA INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO

GIÀ' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

H) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 31 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE;

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI, ENTRO TRE GIORNI DALLA RICHIESTA;

03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

04. E' IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.

ART. 32 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' PREVISTI NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 33 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA.

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

04. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 34 - IL VICESEGRETARIO.

01. QUALORA LA PIANTA ORGANICA LO CONSENTA, UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO

DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI "VICARIE" OD "AUSILIARIE"
DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI
VACANZA, ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL
TITOLARE DELL'UFFICIO.

CAPO 02

UFFICI

ART. 35 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI.

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER
OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER
PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI.
 - B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI
DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO.
 - C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA
ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI.
 - D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA
DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL
PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI GESTIONE E DI
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.
03. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE IL COMUNE
PUO' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE ESTERNA.

ART. 36 - STRUTTURA.

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI
ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E'
ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI
FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 37 - PERSONALE.

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI
DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA
FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE
DEI DIPENDENTI.
02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI
DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.
03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
 - B) DOTAZIONE ORGANICA;
 - C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
 - D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
 - E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 38 - FORME DI GESTIONE.

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE GESTITI E ISTITUITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.
02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.
04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.
05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E DI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 39 - GESTIONE IN ECONOMIA.

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.
02. I SERVIZI VENGONO SVOLTI IN ECONOMIA QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

ART. 40 - AZIENDA SPECIALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE PUO' PROVVEDERE LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
02. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SARANNO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.
03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 41 - ISTITUZIONE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 42 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E' COSTITUITO DA CINQUE MEMBRI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED ESTERNI ALLO STESSO, DI CUI:

- TRE ESPERTI IN MATERIA, DI CUI UNO ESPRESSIONE DELLA MINORANZA;
- DUE SCELTI TRA I COMPONENTI DELLA CATEGORIA DI SOGGETTI CUI E' RIVOLTO IL SERVIZIO SOCIALE STESSO;

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 43 - IL PRESIDENTE.

01. IL PRESIDENTE E' NOMINATO DALLA GIUNTA TRA I TRE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E SU INDICAZIONE DEL CONSIGLIO STESSO.

02. IL PRESIDENTE PRESIEDE E RAPPRESENTA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 44 - IL DIRETTORE.

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE

MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI E DELLE ISTITUZIONI.

ART. 45 - REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.

01. ALLA REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPRESO IL PRESIDENTE, PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE DELEGATO AL CONTROLLO DEL SETTORE IN CUI L'ISTITUZIONE OPERA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE, CONTESTUALMENTE ALLA REVOCA, ALLA NOMINA DEI NUOVI MEMBRI DA INSERIRE NEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 46 - LA SOCIETA' PER AZIONI.

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE O CHE SONO UTILIZZATI IN MISURA NOTEVOLE DA SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. NELLE SOCIETA' DI CUI AL PRIMO COMMA LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI A QUESTO COMUNE, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURICOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI NONCHE', OVE QUESTA VI ABBA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO COSTITUIRE, IN TUTTO OD IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTI DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATI AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA', A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE, DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 47 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI.

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE E DAGLI OBIETTIVI

DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 48 - IL REVISORE DEL CONTO.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A UNO, IL REVISORE DEI CONTI, PRESCELTO IN CONFORMITA' A QUANTO DISPONE L'ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLO VOLTA. NON E' REVOCABILE, SALVO CHE NON ADEMPIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, ALL'INCARICO.

03. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE ALLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, SECONDO LE MODALITA' APPRESSO INDICATE:

A) SEGNALANDO AL CONSIGLIO, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, I CONTENUTI DELLO STESSO RITENUTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE ESAME;

B) SEGNALANDO ASPETTI E SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CORRENTE CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO;

C) SOTTOPONENDO LE PROPRIE VALUTAZIONI SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE E FORMULANDO IN BASE AD ESSI DELLE PROPOSTE POSSIBILI;

D) PARTECIPANDO, CON FUNZIONI DI RELAZIONE E CONSULTIVE, ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO TUTTE LE VOLTE CHE LO STESSO SARA' INVITATO DAL SINDACO, PER RIFERIRE O DARE PARERI CONSULTIVI SU PARTICOLARI ARGOMENTI.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL REVISORE DEL CONTO ADEMPIE AL PROPRIO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERIDICITA' DELLA PROPRIA ATTESTAZIONE. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE APPOSITA RELAZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TERZO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTICOLO, CON LA QUALE ACCOMPAGNA, LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 49 - IL RENDICONTO DELLA GESTIONE.

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVANTI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL REVISORE DI CONTI ATTESTA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO

CONSUNTIVO E NELLA QUALE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

03. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 50 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI.

TITOLO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 51 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE.

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI, DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 52 - CONVENZIONI.

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IN CARICA.

ART. 53 - CONSORZI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO FRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE, OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 52, DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI

PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 54 - UNIONE DI COMUNI.

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 51 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI E PREVIO REFERENDUM DI CUI ALL' ARTT. 68 , PUO' COSTITUIRE, NELLE FORME E CON FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 55 - ACCORDI DI PROGRAMMA.

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME: PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI, ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI.

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 56 - PARTECIPAZIONE.

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, AGEVOLANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 57 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENTI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.
02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.
03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI COMUNICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO OD ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.
06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.
07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE, DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.
09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.
10. I SOGGETTI DI CUI IL PRIMO COMMA HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE A TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.
11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 58 - ISTANZE.

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 15 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 59 - PETIZIONI.

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 58 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 15 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO DAL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO

A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 60 - PROPOSTE.

01. N. 50 CITTADINI, CON LE MODALITA' PREVISTE NEL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 58 POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 10 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO

INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 61 - PRINCIPI GENERALI.

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

ART. 62 - CONSULTA COMUNALE

01. AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, IL COMUNE COSTITUISCE LE CONSULTE. IL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, STABILISCE IL NUMERO DELLE CONSULTE, LE MATERIE DI COMPETENZA, LE MODALITA' DI FORMAZIONE E DI FUNZIONAMENTO.

02. LE CONSULTE SONO PRESIEDUTE DA UN CONSIGLIERE COMUNALE E SONO FORMATE DA RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DA RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL'APPOSITO ALBO COMUNALE.

ART. 63 - POTERI DELL CONSULTE COMUNALI.

01. LE CONSULTE POSSONO, NELLE MATERIE DI COMPETENZA:

- A) ESPRIMERE PARERI PREVENTIVI A RICHIESTA O SU PROPRIA INIZIATIVA, SU ATTI COMUNALI;
- B) ESPRIMERE PROPOSTE AGLI ORGANI COMUNALI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI;
- C) ESPRIMERE PROPOSTE PER LA GESTIONE E L'USO DI SERVIZI E BENI COMUNALI;
- D) CHIEDERE CHE DIPENDENTI COMUNALI VENGANO INVITATI ALLE SEDUTE PER L'ESPOSIZIONE DI PARTICOLARI PROBLEMATICHE;

02. IL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, TENENDO CONTO DELLE MATERIE AFFIDATE ALLE SINGOLE CONSULTE PRECISERA' GLI ATTI PER I QUALI LA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO SARA' OBBLIGATORIA.

ART. 64 - INCENTIVAZIONI

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA - PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

ART. 65 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

ART. 66 - ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

01. NELL'AMBITO DELLE FINALITA' PERSEGUITE DAL COMUNE DI BAUNEI, E' ISTITUITO L'ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE.

02. I CRITERI E LE MODALITA' PER L'ISCRIZIONE SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

03. PER OTTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO, LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DOVRANNO ASSICURARE LA RISPONDENZA DEI PROPRI FINI A QUELLI DELLA COLLETTIVITA', LA RAPPRESENTATIVITA' DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI LOCALI, LA STRUTTURAZIONE DEMOCRATICA DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI E DELLE FORME DI DECISIONE.

ART. 67 - DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO

01. LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO:

A) SARANNO CONSULTATE NELLE SPECIALI MATERIE RIFLETTENTI LE LORO FINALITA' O SCOPI SOCIALI, PER MEZZO DELLE CONSULTE COMUNALI, DI CUI ALL' ARTT. 62 ;

B) POTRANNO OTTENERE IL PATROCINIO DEL COMUNE PER LE MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' DALLE STESSE ORGANIZZATE, PER LA CUI CONCESSIONE E' COMPETENTE LA GIUNTA COMUNALE;

C) POTRANNO ACCEDERE ALLA STRUTTURA ED AI BENI E SERVIZI COMUNALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAI REGOLAMENTI.

CAPO 03

REFERENDUM

ART. 68 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE RICONOSCE FRA GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, IL REFERENDUM CONSULTIVO. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL VOTO TUTTI I CITTADINI CHIAMATI AD ELEGGERE IL CONSIGLIO COMUNALE. IL REFERENDUM PUO' RIGUARDARE SOLO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COMUNE. E' OBBLIGATORIO IL REFERENDUM PRIMA DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI O DI FUSIONE CON ALTRO COMUNE.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI REGIONALI O STATALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO E SU DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI SEI MESI PRECEDENTI LA CONSULTAZIONE.

ART. 69 - RICHIESTA DI REFERENDUM

01. IL REFERENDUM PUO' ESSERE RICHIESTO DAL 25% DEL CORPO ELETTORALE.

02. LA RICHIESTA DI REFERENDUM CONTIENE IL QUESITO CHE SI VUOLE SOTTOPORRE ALLA POPOLAZIONE, ESPOSTO IN TERMINI CHIARI ED INTELLEGGIBILI E SI CONCLUDE CON LA SOTTOSCRIZIONE DEI RICHIEDENTI, CON L'INDICAZIONE DELLE LORO QUALIFICAZIONI E DEL LORO RICONOSCIMENTO. LA RICHIESTA VIENE RIVOLTA AL SINDACO, CHE INDICE IL REFERENDUM, DA TENERSI SI ENTRO TRE MESI DALL'AMMISSIONE, DETERMINANDO LA DATA E LE ALTRE MODALITA' DI SVOLGIMENTO.

ART. 70 - AMMISSIONE ALLA RICHIESTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.
02. IL REFERENDUM AMMESSO NON VERRA' EFFETTUATO QUALORA NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO L'ORGANO DI GOVERNO ADOTTI UNA DECISIONE CONFORME NELLA SOSTANZA ALLE INDICAZIONI DEI PROPONENTI IL REFERENDUM.

ART. 71 - EFFETTI DEL REFERENDUM

01. LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA E' VALIDA SE AD ESSA PRENDONO PARTE ELETTORI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN NUMERO PARI AL 50% DEL TOTALE DI QUELLI ISCRITTI ALLE LISTE ELETTORALI.
02. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA, A SECONDA DELLE COMPETENZE, I RISULTATI DEL REFERENDUM.
03. NEL CASO IN CUI IL REFERENDUM ABBAIA AVUTO RISULTATO POSITIVO, LE DECISIONI DELL'ORGANO DI GOVERNO NON POSSONO DISCOSTARSI NELLA SOSTANZA DALLA INDICAZIONE REFERENDARIA.

CAPO 04

ORGANI DI PARTECIPAZIONE PER LA FRAZIONE DI SANTA MARIA NAVARRESE.

ART. 72 - ISTITUZIONE DEL COMITATO DI FRAZIONE

01. AL FINE DI GARANTIRE UN PERFETTO EQUILIBRIO NEL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DI BAUNEI E LA COMPLETA INTEGRAZIONE DI TUTTI I CITTADINI NELL'ATTIVITA' POLITICA E AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E' ISTITUITO IL COMITATO DI FRAZIONE DI SANTA MARIA NAVARRESE.
02. IL COMITATO E' FORMATO COMPLESSIVAMENTE DA N. 05 COMPONENTI E NE FANNO PARTE SENZA DIRITTO DI VOTO I CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI NELLA FRAZIONE.
03. POSSONO FAR PARTE DEL COMITATO DI FRAZIONE TUTTI I CITTADINI RESIDENTI NELLA FRAZIONE CHE ABBIANO TITOLO PER ESSERE ELETTI CONSIGLIERI COMUNALI.
04. LA NOMINA DEL COMITATO DI FRAZIONE SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE SENTITA L'ASSEMBLEA DELLA FRAZIONE E DECADE CON IL CONSIGLIO COMUNALE.
05. IL CONSIGLIO DI FRAZIONE ELEGGE AL SUO INTERNO A MAGGIORANZA IL PRESIDENTE CHE AVRA' TITOLO PER RAPPRESENTARLO NEI RAPPORTI ESTERNI.

ART. 73 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

01. E' FACOLTA' PER LA GIUNTA COMUNALE INCONTRARE IL COMITATO DI FRAZIONE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, E COMUNQUE PRIMA DI ADOTTARE PROPOSTE DI PARTICOLARE RILEVANZA INERENTI IL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE.
02. IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI FRAZIONE PUO' CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE SENTITO SU QUALSIASI PROBLEMA CHE RITIENE

MERITEVOLE DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIGUARDANTE LA SITUAZIONE DELLA FRAZIONE.

ART. 74 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO

01. IL COMITATO DI FRAZIONE E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE O SU RICHIESTA DI 1/3 DEI COMPONENTI ASSEGNATI; DI DETTE RIUNIONI SARA' STESO REGOLARE VERBALE E TRASMESSO ALLA SEDE COMUNALE CENTRALE.

ART. 75 - COMPITI DEL COMITATO

01. IL COMITATO DI FRAZIONE HA TITOLO PRIVILEGIATO PER INTERLOQUIRE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI AL FINE DI SOLLECITARE TUTTI GLI INTERVENTI CHE SI RITENGONO OPPORTUNI PER GARANTIRE AI RESIDENTI NELLA FRAZIONE UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

02. IL COMITATO DI FRAZIONE POTRA' INTERVENIRE, OLTRE CHE SUI PROBLEMI DELLA FRAZIONE, ANCHE SULLE SCELTE PIU' GENERALI CHE RIGUARDANO LO SVILUPPO DEL PAESE, QUALI INTERVENTI PRODUTTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, SCELTE DI CARATTERE URBANISTICO, ECC. .

03. IL COMITATO DI FRAZIONE DI S. MARIA NAVARRESE POTRA' PROMUOVERE IN COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE TUTTE QUELLE INIZIATIVE ATTE A VALORIZZARE LE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NELLA COMUNITA' BAUNESE E POTRA' DARE INDICAZIONI SULL'USO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ESISTENTE NELLA FRAZIONE QUALI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE, EDIFICIO COMUNALE E DELLE STRUTTURE CIVILI QUALI I CAMPI SPORTIVI.

04. PER MEGLIO ESPLETARE LE SUE FUNZIONI, IL COMITATO DI FRAZIONE POTRA' AVVALERSI, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE GENERALI, DELLA COLLABORAZIONE DELL'ORGANICO DEL COMUNE DI BAUNEI E DEI SUOI CONVENZIONATI.

CAPO 05

- DIRITTI DI ACCESSO E INFORMAZIONE -

ART. 76 - DIRITTI DI ACCESSO

01. IL COMUNE ASSICURA LA TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, GARANTENDO, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA E FATTE SALVE LE ECCEZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO, LA CONSULTABILITA' DEL SUO ARCHIVIO, COSTITUITO DAL COMPLESSO DI TUTTI I DOCUMENTI PRODOTTI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA', OVUNQUE MATERIALMENTE DISTRIBUITI, E NE CURA E COORDINA LA TENUTA, CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE ATTRAVERSO L'APPOSITO SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE.

02. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITE DI

DIVULGAZIONE E QUELLI ESPPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD INDIVIDUARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 77 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241.

CAPO 06

DIFENSORE CIVICO

ART. 78 - ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E' FINALIZZATA A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' DI CAPITALE A PREVALENZA DI PARTECIPAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE DIRETTAMENTE PRESSO GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE, IL SINDACO, IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DI SERVIZIO, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, DELLE ISTITUZIONI, DELLE AZIENDE SPECIALI, E DELLE SOCIETA' DI CAPITALE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE COMUNALE, PER VERIFICARE SU SEGNALE DI QUALSIASI CITTADINO O ASSOCIAZIONE, OVVERO DI INIZIATIVA, LA REGOLARITA' DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, LA TEMPESTIVITA' DELL'ASSUNZIONE DI DECISIONI O DI ATTI IN RELAZIONE ALLA FATTISPECIE SOTTOPOSTA ED ALLA NORMATIVA VIGENTE, LE SITUAZIONI DI INERZIA E QUANT'ALTRO INCIDA NEL BUON ANDAMENTO E NELL'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE SUE AZIENDE, ISTITUZIONI ED ENTI DIPENDENTI.

03. L'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE SOCIETA' DI CAPITALI NON RIENTRA NELL'AZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

04. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO RILIEVI ABUSI, IRREGOLARITA' E RITARDI, LI SEGNALE ALL'ORGANO RESPONSABILE, INFORMANDONE IL SINDACO QUALORA SI TRATTI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

05. ALLORCHE' IL DIFENSORE CIVICO RILIEVI DIFFORMITA' DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI A FRONTE DI SITUAZIONI OMOGENEE OVVERO EVIDENTI VIOLAZIONI DELLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE, NE RELAZIONA ALL'ORGANO DI GOVERNO COMPETENTE E COMUNQUE SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE PER CONOSCENZA.

06. IN OGNI CIRCOSTANZA, IL DIFENSORE CIVICO CORREDA LE SUE SEGNALAZIONI CON LE PROPOSTE, I SUGGERIMENTI E LE INDICAZIONI TENUTE OPPORTUNE.

07. IL DIFENSORE CIVICO HA IL DIRITTO DI AVERE DAI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE, COPIA DI OGNI ATTO E DOCUMENTO ANCORCHE' COPERTO DI RISERVE VERSO IL PUBBLICO E DI ACQUISIRE DIRETTAMENTE OGNI INFORMAZIONE E NOTIZIA CHE GLI SIA UTILE NELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

08. I CAPI DEI SERVIZI SONO ESONERATI DAL RISPETTO DEL SEGRETO D'UFFICIO E TENUTI A CORRISPONDERE DIRETTAMENTE E SOLLECITAMENTE ALLE RICHIESTE.

09. QUALORA LA RICHIESTA DEL DIFENSORE CIVICO NON SIA EVASA NEL TERMINE DI 20 GIORNI, ESSA VIENE RINNOVATA CON LA FISSAZIONE DI UN TERMINE FISSO, SCADUTO IL QUALE INUTILMENTE, IL DIFENSORE CIVICO DEVE SEGNALARE L'INADEMPIENZA AL SINDACO O AL SEGRETARIO, A SECONDA DEI CASI, PER L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI RESPONSABILI.

10. IL DIFENSORE CIVICO E TUTTI I COMPONENTI DEL SUO UFFICIO SONO TENUTI AL RISPETTO DEL SEGRETO D'UFFICIO.

ART. 79 - RELAZIONI PERIODICHE

01. IL DIFENSORE CIVICO REDIGE OGNI TRIMESTRE UNA RELAZIONE SCHEMATICA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI, DISTINGUENDO QUELLI SU RICHIESTA DI PARTE E INDICANDO IL RISULTATO DEGLI INTERVENTI O LA FASE PROCEDIMENTALE DEGLI STESSI. SONO OMESSI I RIFERIMENTI NOMINATIVI ALLE PERSONE.

02. TALE RELAZIONE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE, PUBBLICATA NELL'ALBO PRETORIO E RIMESSA IN COPIA ALLE REDAZIONI DELLA STAMPA LOCALE INTERESSATE AL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 80 - NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

01. ENTRO DODICI MESI DALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO IN SEDUTA PUBBLICA ED A MAGGIORANZA DI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. SE L'ELEZIONE NON AVVIENE NELLA PRIMA SEDUTA, VIENE RIPETUTA NEL CORRISPONDENTE GIORNO DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA, SENZA NECESSITA' DI CONVOCAZIONE FINO AL GIORNO DELL'ELEZIONE. DOPO LA SECONDA VOTAZIONE INFRUTTUOSA E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI VOTANTI.

02. NON POSSONO ESSERE NOMINATI ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO COLORO CHE:

- NON SIANO IN POSSESSO DELLA LAUREA IN LEGGE O EQUIPOLLENTE E DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' RICHIESTI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

- NON ABBIANO ACQUISITO DOCUMENTATA ESPERIENZA DI GOVERNO PER ALMENO CINQUE ANNI O NON ABBIANO AVUTO RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON FUNZIONI DIRETTIVE PER ALMENO CINQUE ANNI;
- SIANO TITOLARI DI QUALSIASI CARICA PUBBLICA ELETTIVA DI PRIMO E SECONDO GRADO;
- SIANO MEMBRI DEL COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI;
- SIANO TITOLARI DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PUBBLICO O PRIVATO;
- SIANO DIRETTAMENTE INTERESSATI A QUALSIASI TIPO DI COMMERCIO, INDUSTRIA O SERVIZIO.

ART. 81 - DURATA IN CARICA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA TRE ANNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI NOMINA E PUO' ESSERE CONFERMATO UNA VOLTA SOLTANTO.
02. LA NOMINA DEL SUCCESSORE DEVE AVER LUOGO PRIMA DI DUE MESI DALLA SCADENZA DEL MANDATO IN MODO DA GARANTIRE LA CONTINUITA' DELL'AZIONE DELL'ORGANO.
03. QUALORA AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELL'ORGANO IL CONSIGLIO COMUNALE SIA IN PERIODO DI RINNOVO, LA FUNZIONE DEL DIFENSORE E' PROROGATA SINO AL TERMINE DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI E' PROCEDUTO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE CHE DOVRA' AVVENIRE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 82 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. LE RELAZIONI TRIMESTRALI DEL DIFENSORE CIVICO E LE SUE SEGNALAZIONI SONO SOTTOPOSTE A DISCUSSIONE NEL CONSIGLIO COMUNALE DOPO ESSERE STATE RIMESSE IN COPIA, A CURA DELLA SEGRETERIA COMUNALE, A TUTTI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.
02. LA DISCUSSIONE SI CONCLUDE CON LA FORMULAZIONE DEGLI INDIRIZZI NECESSARI AD ELIMINARE STABILMENTE GLI INCONVENIENTI SEGNALATI DAL DIFENSORE CIVICO, SE ATTENGONO A QUESTIONI STRUTTURALI O PERMANENTI.
03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PER INADEMPIENZA ALLE SUE FUNZIONI CON MOTIVATA DELIBERA CONSILIARE ASSUNTA IN SEDUTA SEGRETA CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSILIERI ASSEGNATI.
04. E' DICHIARATO DECADUTO NEL CASO SI CONOSCANO O SI REALIZZINO DOPO LA NOMINA, SITUAZIONI DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA', PREVIA CONTESTAZIONE E CON LA PROCEDURA DI CUI AI COMMI 04 O SEGUENTI DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154 .

ART. 83 - DOTAZIONE ORGANICA

01. L'UFFICIO, DEL DIFENSORE CIVICO E' UN ORGANO COMUNALE CHE GODE DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIFENSORE CIVICO.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE CON PROPRIO ATTO LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.
03. NEL BILANCIO COMUNALE APPOSITI CAPITOLI DI SPESA PREVEDONO GLI

STANZIAMENTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 84 - COMPETENZE ECONOMICHE

01. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UN'INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE PARI AL 50% DI QUELLA ATTRIBUITA AL SINDACO.

TITOLO 04

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 85 - STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 25% DELL'ELETTORATO PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 86 - REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 60 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO : DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO COMUNQUE ESSERE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 87 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE.

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 88 - ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORMA DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 89 - NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.